

(Provincia di Potenza)

PROT. 6849 DEL - 9 SET. 2014

#### **COPIA**

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTO Nr. 7

DEL 08/09/2014

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) DI CUI ALL'ART. 1 , COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 19,05 nella Sala del Consiglio del Comune di Paterno, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione STRAORDINARIA - URGENTE seduta pubblica - prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

1 2	Sindaco Consigliere	GRIECO MICHELE LOMANTO ENRICO DOMENICO	Si Si	8 9	Consigliere Consigliere	SASSANO MARISA MAULELLA GIUSEPPE	Si Si
3	Consigliere	SANGIORGIO GIUSEPPE	Si	10	Consigliere	NOTARFRANCESCO SEVERINO	N
4	Consigliere	LAINO ANTONIO	Si	11	Consigliere	VOTTA LUIGI	o N
5	Consigliere	BITETTI VITO	Si	12	Consigliere	FLORIO ANTONIO	o N
6	Consigliere	COIRO VINCENZO	No	13	Consigliere	LACAVA EDOARDO	o N
7	Consigliere	LABRIOLA MICHELE	No				0

# LATERZA CARMELA DOMENICA ASSESSORE ESTERNO - PRESENTE

Presenti: 7 Assenti: 6

Presiede il Sindaco Ing, MICHELE GRIECO Assiste il Segretario Comunale Dott. GESUALDI PIERLUIGI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 08/09/2014 prop. n. 12461



(Provincia di Potenza)

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12461 del 04/09/2014

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	111213331110

# OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.

# Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
  - 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

	Per quanto concerne	la regolarità tecnica esprime:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	PARERE FAVORES	VOLE
	Data 04/09/2014	Il Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA F.to SAMA' PASQUALINA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data 04/09/2014

Il Responsabile Area Contabile F.to SAMA' PASQUALINA

# (Provincia di Potenza)

Il Sindaco illustra l'argomento riportandosi alla proposta agli atti;

#### IL CONSIGLIO

#### PREMESSO CHE:

- l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della TARI (tassa rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.
- la IUC di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico ma tripartito in IUC-IMU, IUC-TASI e IUC-TARI. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in specifiche componenti di regolamento (IMU,TASI,TARI).
- occorre, pertanto, approvare il regolamento per disciplinare l'applicazione del nuovo tributo IUC, alla luce della disciplina dettata dall'art.1, commi 669 e ss della legge n. 147/2013;

#### RILEVATO CHE:

- i commi 684, 685 dell'art. 1, Legge 147/2013 disciplinano la dichiarazione IUC nel suo complesso ipotizzando una scadenza dichiarativa unica ai fini IUC al 30 giugno.
- i commi da 692 a 701 disciplinano in modo unitario le procedure di controllo della IUC (e quindi delle sue specifiche componenti IMU, TARI e TASI) uniformando quindi la figura e i poteri del funzionario responsabile, le sanzioni, prevedendo (comma 701) l'applicazione residuale delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 296/06 (in materia di accertamento, rimborsi, ecc.).

DATO ATTO che il modello di Regolamento IUC è riportato nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### VISTI:

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare, l'articolo 1 comma 702 della Legge 147/13 (in materia di IUC-IMU) e gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs.23/11 e art.13, comma 13, del D.L.201/11 (in materia di IMU);
- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in materia di IUC;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabil ), per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

(Provincia di Potenza)

VISIONATO lo schema di Regolamento per l'applicazione del tributo IUC di cui all'art.1, comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii.", ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per lazata di mano;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii.", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- 3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE N. 147/2013 e SS.MM.II.

#### **SOMMARIO**

#### CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Art. 1 -Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Riscossione coattiva
- Art. 5 Contenzioso
- Art. 6 Versamenti e rimborsi di modesta entità
- Art. 7 Decadenza ed efficacia del regolamento

#### CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 8 Oggetto
- Art. 9 Abitazione posseduta da anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 10 Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero
- Art. 11 Dichiarazione delle aliquote applicate

#### CAPO III - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 12 Disciplina del tributo
- Art. 13 Soggetto attivo
- Art. 14 Presupposto impositivo e base imponibile
- Art. 15 Soggetti passivi
- Art. 16 Aliquote
- Art. 17 Detrazione per abitazione principale
- Art. 18 Esenzioni
- Art. 19 Dichiarazione
- Art. 20 Versamenti
- Art. 21 Controllo, accertamenti e rimborsi
- Art. 22 Sanzioni e interessi

#### CAPO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 23 Disciplina della tassa
- Art. 24 Normativa ambientale
- Art. 25 Presupposto di applicazione della tassa e definizioni

- Art. 26 Soggetto attivo
- Art. 27 Soggetti passivi
- Art. 28 Scuole
- Art. 29 Superfici
- Art. 30 Esclusioni
- Art. 31 Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali
- Art. 32 Imballaggi secondari e terziari
- Art. 33 Determinazione della tariffa
- Art. 34 Utenze domestiche
- Art. 35 Utenze non domestiche
- Art. 36 Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 37 Riduzioni della tassa
- Art. 38 Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero
- Art. 39 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni
- Art. 40 Tassa giornaliera
- Art. 41 Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni
- Art. 42 Versamenti
- Art. 43 Controllo, accertamenti e rimborsi
- Art. 44 Sanzioni e interessi
- Art. 45 Transizione alla nuova tassa

on the second of the second of

### CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di PATERNO dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
- 5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
- 6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, per le singole componenti dell'imposta (IMU, TASI, TARI), si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

#### Art. 2

#### Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di PATERNO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### Art. 3

#### Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art. 4

#### Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### Art. 5 Contenzioso

Control of the Contro

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### Art. 6

### Versamenti e rimborsi di modesta entità

- Non si fa luogo al versamento di imposta, tributo, tassa se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 2 Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
- 3 L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

#### Art. 7

# Decorrenza ed efficacia del regolamento

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### CAP II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

#### Art. 8 Oggetto

- 1. Le presenti norme, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446. disciplinano l'applicazione della componente IMU (Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii.) della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.
- 2. Ai fini di questo regolamento il termine "Imposta Municipale Propria" o "IMU" dovrà intendersi riferito alla componente IUC-IMU di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13.

#### Art. 9

#### Abitazione posseduta da anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari

In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### Art. 10

#### Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

# Art. 11 Dichiarazione delle aliquote applicate

- Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dei seguenti dati:
  - a) aliquota applicata;
  - a) codice fiscale;
  - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
  - c) domicilio fiscale o sede legale;
  - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
  - e) motivazione giuridica dell'aliquota agevolata.
- 2 La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

### CAPO III - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Art. 12

#### Disciplina del tributo

- 1 L'art 1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si articola in tre tributi tra cui il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), disciplinato dai successivi commi 669 e ss.
- Le presenti norme, adottate dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/13, disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Paterno, l'imposta Unica Comunale IUC di cui al comma 1, per la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

### Art. 13

#### Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

#### Art. 14

#### Presupposto impositivo e base imponibile

- Presupposto impositivo della TASI, disciplinato dall'art.1 comma 669 della L.147/13 e ss.mm.ii., é il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 2 A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 675 L.147/13 la base imponibile TASI corrisponde a quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 D.L.201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11. Trattandosi di coincidenza limitata all'individuazione della sola base imponibile non sono applicabili ai fini TASI le riduzioni della base imponibile IMU disposte dall'art.13 comma 3 del D.L.201/11.

#### Art. 15

#### Soggetti passivi

- Soggetti passivi sono i possessori o detentori di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art.14 di questo Regolamento, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 671 della L.147/13 e ss.mm.ii.
- 2 La soggettività passiva in caso di locazione finanziaria è disciplinata dall'art.1 comma 672 della L.147/13.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare il soggetto passivo TASI è individuato dall'art.1 comma 673 L.147/13.
- 4 La soggettività passiva relativa a locali in multiproprietà e centri commerciali è disciplinata dall'art.1 comma 674 L.147/13.
- 5 Ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/13 nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 70% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.
- In caso di pluralità di possessori, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. I comma 671 L.147/13, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore effettua, previa presentazione di apposita dichiarazione TASI, il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo (per la propria quota) alla destinazione dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi (o parziali) versamenti resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.
- 7 In caso di pluralità di detentori uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri condetentori quali coobbligati solidali.

### Aliquote

- Le aliquote del tributo sono disciplinate dall'art. I commi 676, 677 e 678 della L.147/13 e ss.mm.ii. e sono soggette ad approvazione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni di cui all'art. I comma 683 della medesima legge. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione d'uso degli immobili.
- Nella delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il Comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite imposto dall'art.1 comma 640 L.147/13.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 682 lett.b) punto 2 L.147/13 alla delibera di approvazione delle aliquote TASI sono allegate apposite tabelle relative ai costi analitici dei servizi indivisibili a cui le aliquote TASI si conformano secondo le previsioni dell'art.1 comma 683 L.147/13.

#### Art. 17

### Detrazione per abitazione principale

- Ai sensi dell'art. I comma 677 della L.147/13 e ss.mm.ii. ai fini TASI è prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate di cui all'art. 13 comma 2 D.L.201/11.
- 2 In funzione di quanto disposto dall'art.1 comma 677 L.147/13 la detrazione è stabilita contestualmente all'approvazione delle aliquote con delibera del Consiglio Comunale.

#### Art. 18

#### Esenzioni

1 Sono esenti da TASI gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art.1 comma 3 del D.L.16/14.

#### Art. 19

#### **Dichiarazione**

- Secondo quanto disposto dall'art.1 comma 687 L.147/13 ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Parallelamente all' IMU occorre quindi presentare dichiarazione TASI per le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, per gli immobili esenti, per le assegnazioni della casa coniugale in caso di separazione, nelle ipotesi di pensionati in casa di riposo. ecc.; non occorre dichiarazione in caso di acquisti/vendite (ad eccezione di quelle relative ad immobili storici ed aree fabbricabili), per i cambi di residenza rilevanti ai fini dell'individuazione dell'abitazione principale, in caso di variazione catastale tecnica (es. un accorpamento di unità immobiliari).
- Ai scnsi dell'art.1 comma 684 L.147/13 i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione IUC-TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche solo da uno degli occupanti.
- In caso di pluralità di possessori o detentori ai fini della semplificazione di cui all'art.15 comma 6 è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso.
- 4 La dichiarazione TASI, ai sensi dell'art.1 comma 685 L.147/13, conserva efficacia anche per le annualità successive, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso animontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

#### Art. 20

#### Versamenti

- La TASI (componente dell'Imposta Unica Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.
- L'importo del tributo deve essere annualmente versato, con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13. in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
- 3 Il Comune, per facilitare il corretto versamento del tributo, può far pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi del tributo risultante dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.
- Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
- 5 Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.

#### Controllo, accertamenti e rimborsi

- 1 L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 692 e ss. Legge 147/13.
- 2 Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701 L.147/13) l'art.1 commi da161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto e disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.
- 3 Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

#### Art. 22 Sanzioni e interessi

- 1 In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 695 e ss. della Legge 147/13. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 2 I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento del tributo alla scadenza di cui all'art.20 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.

#### CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

#### Art. 23 Disciplina della tassa

1 L'art 1 commi 639 e ss. istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l' Imposta Unica Comunale

- (IUC), che si articola in tre tributi tra cui la Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai successivi commi 641 e ss. e destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
- Le presenti norme, adottate dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/13, disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di PATERNO, l'imposta Unica Comunale IUC di cui al comma 1 per la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

# Art. 24

#### Normativa ambientale

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

#### Art. 25

Presupposto di applicazione della tassa e definizioni

- 1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Definizioni:
  - a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a); ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti, ecc.;
  - c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze,
  - d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Ai sensi dell'art. I comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### Art. 26 Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

#### Art. 27

#### Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

- 2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13);
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13);
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).

### Art. 28 Scuole

Ai sensi dell'art.1 comma 655 della L.147/13 la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L.248/07 convertito con modificazioni dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto

# Art. 29 Superfici

- 1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
- 2. Ai sensi dell'art 1 comma 645 e 648 L.147/13 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
- 3. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
- Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.
- Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della TARI e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 L.147/13.

### Art. 30 **Esclusioni**

- 1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art.1 comma 641 L.147/13).
- 2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono tali, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine

elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura

di servizi pubblici a rete (es. gas e luce);

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;

d) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;

- e) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
- f) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto (chiese, moschee, templi e similari).
- 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.19) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

# Art. 31 Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art. I comma 649 primo periodo della L.147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 982 L.147/13 l'individuazione delle superfici di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia

di attività economiche:

### Tipologia di attività

% di riduzione della superficie promiscua

Autocarrozzerie	50%
Verniciatura – galvanotecnicifonderie	50%
Falegnamerie	50%
Rosticcerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Tipografie	40%
Lavanderie e tintorie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Pasticcerie	30%
Autofficine di elettrauto	50%
	30%
Distributori di carburante	20%
Ambulatori medici e dentisti	

(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

# Art. 32 Imballaggi secondari e terziari

In linea con le previsioni del D.Lgs.22/97 e del D.Lgs.152/06, tra cui gli obblighi imposti dall'art.38 comma 9 D.Lgs.22/97 e dall'art.221 comma 10 D.Lgs.152/06 e i divieti previsti dall'art.43 D.Lgs.22/97 e dall'art.226 D.Lgs.152/06, e in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99, la tariffa della tassa si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato dell'intera area, con esclusione quindi di qualsiasi incidenza sulla tariffa della presenza di imballaggi secondari e terziari avviati a recupero e del loro eventuale smaltimento.

#### Art. 33

# Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo, ai sensi dell'art. l comma 650 della legge147/13, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.
- 3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.
- 4. Ai fini TARI le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli 34, 35 e 36.
- 5. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

#### Art. 34

### Utenze domestiche

- Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 DPR 158/99 a favore delle utenze domestiche.
- L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato

#### Art. 35

#### Utenze non domestiche

- 1 Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 21 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti .
- La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.
- I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili . Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività

omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di **produttività Kc**, tenuto conto della specificità che presenta la realtà di PATERNO e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti (TARSU). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

- 4 Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica:
- 5 Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

Classi di attività e Coefficiente di produttività Kc:

di a	attività e Coefficiente di produttività Kc:	0.20	
_	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogni di cuito	- 0,29	
_	Campeggi, distributori carburanti	- 0,44	
_	Stabilimenti balneari	- 0,66	
_	Esposizioni, autosaloni	- 0,34	
_	Alberghi con ristorante	- 0,70	
_	Alberghi senza ristorante	- 0,70	
_	Case di cura e riposo	- 0,89	
_	Uffici, agenzie, studi professionali	- 1,00	
	Banche ed istituti di credito	- 0,44	
_	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	- 0,94	
	ferramenta, e altri beni durevoli		
_	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	- 1,20	
_	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	- 0,78	
	fabbro, elettricista, parrucchiere.	0.01	
_	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	- 0,91	
_	Attività industriali con capannoni di produzione	- 0,41	
_	Attività artigianali di produzione beni specifici	- 0,67	
_	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerio	e - 0.70	
_	Bar, caffè, pasticceria	- 1,00	
_	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	- 0,57	
	generi alimentari		
_	Plurilicenze alimentari e/o miste	- 1,00	
_	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	- 0,34	
~	Discoteche, night-club	- 1,02	
1	1: la area quentualmente adibite ad usi diversi da o	nuelli sopra	(

- 6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 7. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
- 8. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.
- 9. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie

complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

#### Art. 36

# Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1. La tassa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 200 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
- 3. În presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella misura del 20%, previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e alla competente Area Finanziaria Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

# Art. 37 Riduzioni della tassa

- 1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 L.147/13 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:
- a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 20%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%:
- d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire, come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;
  - 2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse, previa verifica dei necessari requisiti su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.
  - 3. La tariffa è ridotta al 50%, per un massimo di 24 mesi, per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i

locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di presenza amovibilità. La facile allacciamento ENEL a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa, previa verifica dei necessari requisiti, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza

della relativa dichiarazione.

#### Art. 38

Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero

Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art 1 commi 658 e 661 della L 147/13, le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai

seguenti criteri:

a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale);

la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di

La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano attività di compostaggio alla data del 31/12/2013 accedono d'ufficio per l'annualità 2014 alla scontistica per compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo

sull'effettività della pratica del compostaggio.

In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.

La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art.32 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;

b) risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati

(imballaggi secondari e terziari esclusi).

In ogni caso la suddetta agevolazione, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato), non potrà incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della tassa dovuta.

La riduzione di cui al comma 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TARI tutta la necessaria documentazione attestante la qualità, e quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 39

# Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

- Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente, anche contestuale alla dichiarazione di cui al successivo art. 41, con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse, nonché previa verifica della regolarità dei relativi versamenti TARI.
- 2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione, in caso di positivo riscontro dell'ufficio decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del bimestre solare successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione.
- 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### Art. 40 Tassa giornaliera

- Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.
- 2 L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4 L'obbigo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi ai sensi dell'art.1 comma 664 L.147/13, contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione della tassa giornaliera sia stata affidata in concessione, il pagamento della tassa è effettuato con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.
- Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante singolo apposito

versamento con le modalità di cui al precedente comma 4. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili

#### **Art. 41**

# Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni

- 1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
- all'inizio del possesso o detenzione;
- β) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- χ) alla cessazione del possesso o detenzione.
  - 2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
  - 3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684, nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
  - 4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
  - 5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  - 6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso

- contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.
- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietariolocatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

# 7. La dichiarazione deve contenere:

- a) per le utenze domestiche:
  - cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
  - indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.29 di questo regolamento;
  - data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
  - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- b) Per le utenze non domestiche:
  - identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
  - identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.31 di questo regolamento e destinazione d'uso;
  - la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
  - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
- 8 Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo email per il recapito gratuito della liquidazione trimestrale del tributo con allegati moduli di pagamento.
- 9 Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TARI.

#### Art. 42 Versamenti

- 1 La TART (componente dell'Imposta Unica Comunale) ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.
- 2 L'importo della tassa deve essere annualmente versato, con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno;
- 3 Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
- Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.

#### Art. 43

# Controllo, accertamenti e rimborsi

- 1 L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di IUC dall'art.1 comma 692 e ss Legge 147/13.
- 2 Il tributo è accertato in base alie vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell'art.1 comma

701 L.147/13) l'art.1 commi da161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.

Le notifiche degli atti di accertamento IUC - TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite pec.

### Art. 44 Sanzioni e interessi

In materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art 1 commi 695 e ss. della Legge 147/13. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2 I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art 42 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art 1 comma

695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.

Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

# Art. 45

# Transizione alla nuova tassa

1. Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 L.147/13 per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutuate ai fini TARI, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti, le posizioni TARSU che risultano aperte al 31/12/2013.

### ALLEGATO B

# Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o piastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia,

scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagii e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta,
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da

imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere,

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi:

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili:

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l'informatica.

Sono altresi assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

#### ALLEGATO C

# Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali
- 09. Banche ed istituti di credito
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffe, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club



Comune di Paterno

# COMUNE DI PATERNO

Provincia di Potenza

# PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.4 del 04 09/2014

Il sottoscritto <u>dott. Giuseppe Tavolaro</u> nominato Revisore dei Conti del Contine di Paterno (PZ), ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 (Tuel), con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2012:

#### **ESAMINATI**

- la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12461 del 04/09/2014 ed avente come oggetto: "Approvazione del Regotamento per l'applicazione delle IUR' (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1, comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e SS.MM.II.", che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante;
- la proposta di Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante, composto da quattro parti:
  - Capo I L'Imposta Unica Comunale (IUC),
  - Capo II L'Imposta Municipale Propria (IMU);
  - Capo III Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
  - Capo IV Tassa sui Rifiuti (TARI).

#### **CONSIDERATO**

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Discosizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore call'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che in virtù delle predette disposizioni e, in particolare di quella contenuta nel comma 704 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 cessa di avere applicazione la tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- che la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D 33 446/1997
- che l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come mod ficato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizion ale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'essecizio;
- che il D.M. 18 luglio 2014, ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento ε 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

#### RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi local;

#### PRESO ATTO

- del Parere Favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanzia. a per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del Parere Favorevole dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile;

#### **OSSERVATO**

- la coerenza, la conformità e la compatibilità dell'atto con il quadro normativii vigente

# TUTTO CIÒ PREMESSO, L'ORGANO DI REVISIONE

per quanto di sua competenza <u>esprime PARERE FAVOREVOLE</u> sul Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale).

Paterno, lì 04/09/2014

Il Revisore Contabile

Granspe Lavolaro)

Giuseppe Tavolaro N° A0412

09/09/14 13:37:56 pag. 27 BATTISTA CARMELINDA

ひっっ クォック

(Provincia di Potenza)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO F.to Ing, GRIECO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.PIERLUIGI GESUALDI

Prot. n 849	
Il Responsabile del protocollo, visti gli atti d'ufficio ATTESTA	
Che la presente deliberazione  E' Stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il	T. 2014 per rimanervi per quindici
Dalla residenza comunale, lì-9 SET. 2014	II Responsabile del protocollo sociale protocollo Garnesacia Battista
E' copia conforme all'originale da servire per uso amminist	harvo (13)
Dalla Residenza Comunale, li 9 SET. 2014	Il Segretario Comunale Dott. PIERLUIGI GESUALDI
Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio ATTESTA	
Che la presente deliberazione	•
Esecutiva il giorno	
( ) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comm	, comma 4, D.vo 267/2000) a 3, D.vo 267/2000)
E' stata affissa all'Albo Comunale, come prescritto dall'art quindici giorni consecutivi, dag SET. 2014 al	. 124, comma 1, D.L.vo 267/2000 per
Dalla Residenza Comunale, lì	Il Segretario Comunale F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI
E' copia conforme all'originale da servire per uso amminis	trativo
Dalla Residenza Comunale, lì	Il Segretario Comunale Dott. PIERLUIGI GESUALDI